

Esito di richiesta di Autorizzazione

(art. 11, comma 3 L.394/91, art. 5 D.P.R. n. 357/97)

N° 323
del 24/09/2026

OGGETTO: MANIFESTAZIONE EQUESTRE DENOMINATA
"TRANSAPPENNINICA 2026" IN TERRITORIO COMUNALE DI NORCIA
DAL 30 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2026
Pr. 579/2026

IL DIRETTORE

Vista l'istanza presentata dal Sig. Leonardo Dori, in rappresentanza dell'Associazione Transappenninica di Badia Tedalda (AZ), acquisita al protocollo del Parco n. 7100 del 28/08/2026, successivamente integrata con documentazione acquisita al prot. n. 7797 del 22/09/2026, 7926 e 7938 del 24/09/2026 relativa allo svolgimento della manifestazione equestre denominata "Transappenninica 2026" programmata per il periodo che va dal 30 settembre al 4 ottobre 2026 nel territorio comunale di Norcia;

Visto il documento istruttorio, quale parte integrante e sostanziale del presente atto e di cui si è accertata la regolarità tecnica, che si condivide;

Vista la Legge n. 394/1991 e in particolare l'art. 11 comma 3;

Accertata la conformità dell'attività in oggetto con le norme di salvaguardia del Parco (D.M. 03/02/1990, D.P.R. 06/08/1993, art. 11 comma 3 e art. 13 della Legge 394/1991);

Visto il *Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni motoristiche*, approvato con DCS n.34 del 28/06/2007 e s.m. e i., in particolare gli art. 3 e 5;

Accertato il non verificarsi di incidenze negative significative per i siti della rete Natura 2000 ZSC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)";

Viste le Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento;

In virtù:

- del D.M. del 03/02/1990;
- del D.P.R. 06/08/1993;
- della Legge n. 394/91 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 11 comma 3;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n. 357 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016, con presa d'atto per l'Umbria dell'art. 2 del D.M. Ambiente 03.02.2017);
- della D.G.R. Umbria n. 360 del 21/04/2021;
- della D.G.R. Umbria n. 123/2013;
- della Convenzione (Rep. A-C 159 del 06/08/2026) tra la Regione Umbria e l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)" e contestuale affidamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, approvata con D.C.S. n. 51 del 04/08/2026 e sottoscritta in data 05/08/2026;

- dello Statuto del Parco;
- del D.Lgs. 165/2001;

per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi,

CONCEDE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Di valutazione di incidenza ambientale positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., in quanto sulla base delle informazioni acquisite è possibile concludere che lo svolgimento dell'evento in oggetto non determinerà incidenze significative agli habitat e alle specie di interesse comunitario, né pregiudicheranno l'integrità della ZSC/ZPS IT 5210071 "*Monti Sibillini (versante umbro)*", con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione;

Di autorizzazione ai sensi della dell'art. 11 comma 3 della legge n. 394/1991 e s.m.i., l'Associazione Transappenninica di Badia Tedalda (AZ) allo svolgimento della manifestazione equestre denominata "*Transappenninica 2026*" programmata per il periodo che va dal 30 settembre al 4 ottobre 2026 nel territorio comunale di Norcia come da cartografia allegata al presente atto (Allegato A e allegato B), secondo le modalità di cui alla documentazione acquisita al prot. n. 7100/2026, n. 7797/2026, n. 7926/2026 e n. 7938/2026. L'autorizzazione è concessa in conformità alle modalità descritte nell'istanza, nel rigoroso rispetto delle norme contenute nel *Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni motoristiche*, approvato con DCS n.34 del 28/06/2007 e s.m. e i., in particolare gli art. 3 e 5 e a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) attività di informazione e sensibilizzazione per il rispetto dell'ambiente, con particolare riferimento alla localizzazione all'interno del Parco, ai divieti di campeggio libero e bivacco, di sorvolo con droni, di uso di fuochi all'aperto e di abbandono di rifiuti (sia organici sia inorganici) nonché all'obbligo del guinzaglio per la conduzione di cani;
- b) i percorsi non dovranno essere in alcun modo segnati;
- c) non dovrà essere alterato in nessun modo l'ambiente prativo dell'area destinata alla sosta dei cavalli appositamente attrezzata; a tal fine, in particolare, immediatamente dopo la conclusione dell'evento l'area dovrà essere ripristinata anche mediante la rimozione di eventuali rifiuti e degli accumuli delle deiezioni animali; Eventuali segni di erosione attribuiti alle attività dovranno essere tempestivamente ed adeguatamente ripristinati; a tal fine, al termine della manifestazione dovrà essere trasmesso all'Ente Parco un report comprendente la documentazione fotografica sulle condizioni dell'area prima durante e dopo lo svolgimento dell'evento;
- d) dovranno essere rispettate tutte le vigenti norme sulla prevenzione dell'inquinamento delle falde idriche;
- e) i mezzi motorizzati potranno sostare solo sulle aree urbanisticamente appositamente destinate a parcheggio e comunque in zona D di [*promozione economica e sociale*] del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006).

Fatta salva la normativa vigente, il mancato rispetto delle disposizioni della presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, comma 1 e 2, del suddetto Disciplinare.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello

Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990



Per il Direttore

Dott. Alessandro Rossetti

(delega ai sensi del D.D. n. 363 del 16/09/2026)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Rossetti', is written over the printed name and delegation text.

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato all'autorizzazione

del 24/09/2026

OGGETTO: MANIFESTAZIONE EQUESTRE DENOMINATA
"TRANSAPPENNINICA 2026" IN TERRITORIO COMUNALE DI NORCIA
DAL 30 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2026
Pr. 579/2026

Vista l'istanza presentata dal Sig. Leonardo Dori, in rappresentanza dell'Associazione Transappenninica di Badia Tedalda (AZ), acquisita al protocollo del Parco n. 7100 del 28/08/2026 successivamente integrata con documentazione acquisita al prot. n. 7797 del 22/09/2026, 7926 e 7938 del 24/09/2026;

Preso atto che la suddetta richiesta si riferisce allo svolgimento della manifestazione equestre denominata "Transappenninica 2026" programmata per il periodo che va dal 30 settembre al 4 ottobre 2026 nel territorio comunale di Norcia;

Esaminata la documentazione di cui ai citati Prott. n. 7100/2026, n. 7797/2026, n. 7926/2026 e n. 7938/2026;

Preso atto che la manifestazione in oggetto si articola in:

1. escursioni a cavallo lungo sentieri ricadenti in gran parte nel territorio comunale di Norcia come da cartografia allegata al presente atto (Allegato A);
2. sistemazione dei cavalli individuata presso il piazzale adiacente la Struttura Polivalente; tale area destinata alla sosta dei cavalli si sviluppa sulla superficie complessiva di 1000 mq, è finalizzata ad ospitare 100 cavalli e si sostanzia di box (dimensioni: metri 3x3 cadauno) in pannelli di legno, ancorati al terreno in modalità temporanea.

Rilevato che i sentieri attraversati dalle escursioni a cavallo, di cui al precedente punto 1, ricadono:

- nella zona 1 "ambito interno in cui è prevalente l'interesse di protezione ambientale" e in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03/02/1990;
- in zona B [*di riserva generale orientata, dove si favorisce il potenziamento delle funzionalità ecosistemiche e la conservazione delle risorse paesistico-culturali presenti anche attraverso la riduzione dei fattori di disturbo*], in zona C [*di protezione, interessate dalle attività agro-silvo-pastorali*], ed alcuni brevi tratti in zona D [*di promozione economica e sociale, che interessano le aree urbanizzate*] di cui al Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006);
- all'interno della rete ecologica europea "Natura 2000" e, in particolare, nella ZPS/ZSC IT5210071 Monti Sibillini (versante umbro).

Rilevato che l'area destinata alla sosta dei cavalli presso il piazzale adiacente alla Struttura

Polivalente di Norcia ricade:

- all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 [*ambito periferico antropizzato*] di cui al D.M. 03/02/1990;
- in zona B di [*di riserva generale orientata, dove si favorisce il potenziamento delle funzionalità ecosistemiche e la conservazione delle risorse paesistico-culturali presenti anche attraverso la riduzione dei fattori di disturbo*] di cui al Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006);
- all'interno della rete ecologica europea "Natura 2000" e, in particolare, nella ZPS/ZSC IT5210071 *Monti Sibillini (versante umbro)*;
- nella componente della Rete Ecologica della Regione Umbria (RERU) denominata [*Unità Regionale di connessione logica: Connettività*];

Preso atto che la manifestazione prevede:

- il montaggio di un box di sosta temporaneo dalla superficie complessiva di 1000 mq finalizzato ad accogliere 100 cavalli;
- un afflusso di pubblico di circa 100 persone;
- non è prevista segnaletica lungo i percorsi;
- non è previsto l'afflusso di pubblico lungo i percorsi;
- non sono previste aree sosta o strutture temporanee destinate al pubblico;
- non è prevista attività di comunicazione.

Visti:

- il *Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni motoristiche*, approvato con DCS n.34 del 28/06/2007 e s.m. e i., in particolare gli art. 3 e 5;
- l'art. 6, comma 2, del *Disciplinare per le attività sportive* che stabilisce che "Le attività organizzate, svolte su terreno non innevato senza l'utilizzo di mezzi a motore possono essere svolte esclusivamente lungo la rete di strade, piste forestali, mulattiere e sentieri, con preferenza per quelli ufficiali del Parco di cui alla DCD n. 52 del 04/08/2003";
- l'art. 4, comma 4 del DM 3 febbraio 1990 di "Perimetrazione del parco nazionale dei Monti Sibillini" [*sono comunque vietati su tutto il territorio ... il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale*];
- le Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016).

Esaminata la documentazione allegata all'istanza per l'espletamento della valutazione di incidenza ambientale ex art. 5 D.P.R. 357/97;

Visto il format istruttorio per la valutazione di incidenza ambientale, acquisito al sistema di archiviazione Paleo all'ID: 348686|24/09/2026|SEG_S2 dal quale si evince che l'attività in oggetto non comporterà incidenze negative significative per gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nella ZPS-ZSC IT cod. IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)";

Ritenuto, pertanto, che dallo svolgimento dell'attività in oggetto non deriverà pregiudizio al paesaggio e agli ambienti naturali tutelati e alla flora e alla fauna protette, purché siano rigorosamente osservate le prescrizioni del presente provvedimento e le norme contenute nel *Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni motoristiche* (approvato con DCS n. 34 del 28/06/2007 e s.m.i.), con specifico riguardo agli artt. 3 e 5.;

In virtù:

- del D.M. del 03/02/1990;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- della Legge n. 394/91 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 11 comma 3;
- del *Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni motoristiche*, approvato con DCS n.34 del 28/06/2007 e s.m. e i., in particolare gli art. 3 e 5;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n. 357 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016, con presa d'atto per l'Umbria dell'art. 2 del D.M. Ambiente 03.02.2017);
- della D.G.R. Umbria n. 360/2021;
- della D.G.R. Umbria n. 123/2013;
- della Convenzione (Rep. A-C 159 del 06/08/2026) tra la Regione Umbria e l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)" e contestuale affidamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, approvata con D.C.S. n. 51 del 04/08/2026 e sottoscritta in data 05/08/2026;
- dello Statuto del Parco;
- del D.Lgs. 165/2001;

per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Di valutazione di incidenza ambientale positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., in quanto sulla base delle informazioni acquisite è possibile concludere che lo svolgimento dell'evento in oggetto non determinerà incidenze significative agli habitat e alle specie di interesse comunitario, né pregiudicheranno l'integrità della ZSC/ZPS IT 5210071 "*Monti Sibillini (versante umbro)*", con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione;

Di autorizzazione ai sensi della dell'art. 11 comma 3 della legge n. 394/1991 e s.m.i., l'Associazione Transappenninica di Badia Tedalda (AZ) allo svolgimento della manifestazione equestre denominata "*Transappenninica 2026*" programmata per il periodo che va dal 30 settembre al 4 ottobre 2026 nel territorio comunale di Norcia, secondo le modalità di cui alla documentazione acquisita al prot. n. 7100/2026, n. 7797/2026, n. 7926/2026 e n. 7938/2026. L'autorizzazione è concessa in conformità alle modalità descritte nell'istanza, nel rigoroso rispetto delle norme contenute nel *Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni motoristiche*, approvato con DCS n.34 del 28/06/2007 e s.m. e i., in particolare gli art. 3 e 5 e delle seguenti prescrizioni:

- a) attività di informazione e sensibilizzazione per il rispetto dell'ambiente, con particolare riferimento alla localizzazione all'interno del Parco, ai divieti di campeggio libero e bivacco, di sorvolo con droni, di uso di fuochi all'aperto e di abbandono di rifiuti (sia organici sia inorganici) nonché all'obbligo del guinzaglio per la conduzione di cani;
- b) i percorsi non dovranno essere in alcun modo segnati;

- c) non dovrà essere alterato in nessun modo l'ambiente prativo dell'area destinata alla sosta dei cavalli appositamente attrezzata; a tal fine, in particolare, immediatamente dopo la conclusione dell'evento l'area dovrà essere ripristinata anche mediante la rimozione di eventuali rifiuti e degli accumuli delle deiezioni animali; Eventuali segni di erosione attribuiti alle attività dovranno essere tempestivamente ed adeguatamente ripristinati; a tal fine, al termine della manifestazione dovrà essere trasmesso all'Ente Parco un report comprendente la documentazione fotografica sulle condizioni dell'area prima durante e dopo lo svolgimento dell'evento;
- d) dovranno essere rispettate tutte le vigenti norme sulla prevenzione dell'inquinamento delle falde idriche;
- e) i mezzi motorizzati potranno sostare solo sulle aree urbanisticamente appositamente destinate a parcheggio e comunque in zona D di [*promozione economica e sociale*] del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006).

Fatta salva la normativa vigente, il mancato rispetto delle disposizioni della presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, comma 1 e 2, del suddetto Disciplinare.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

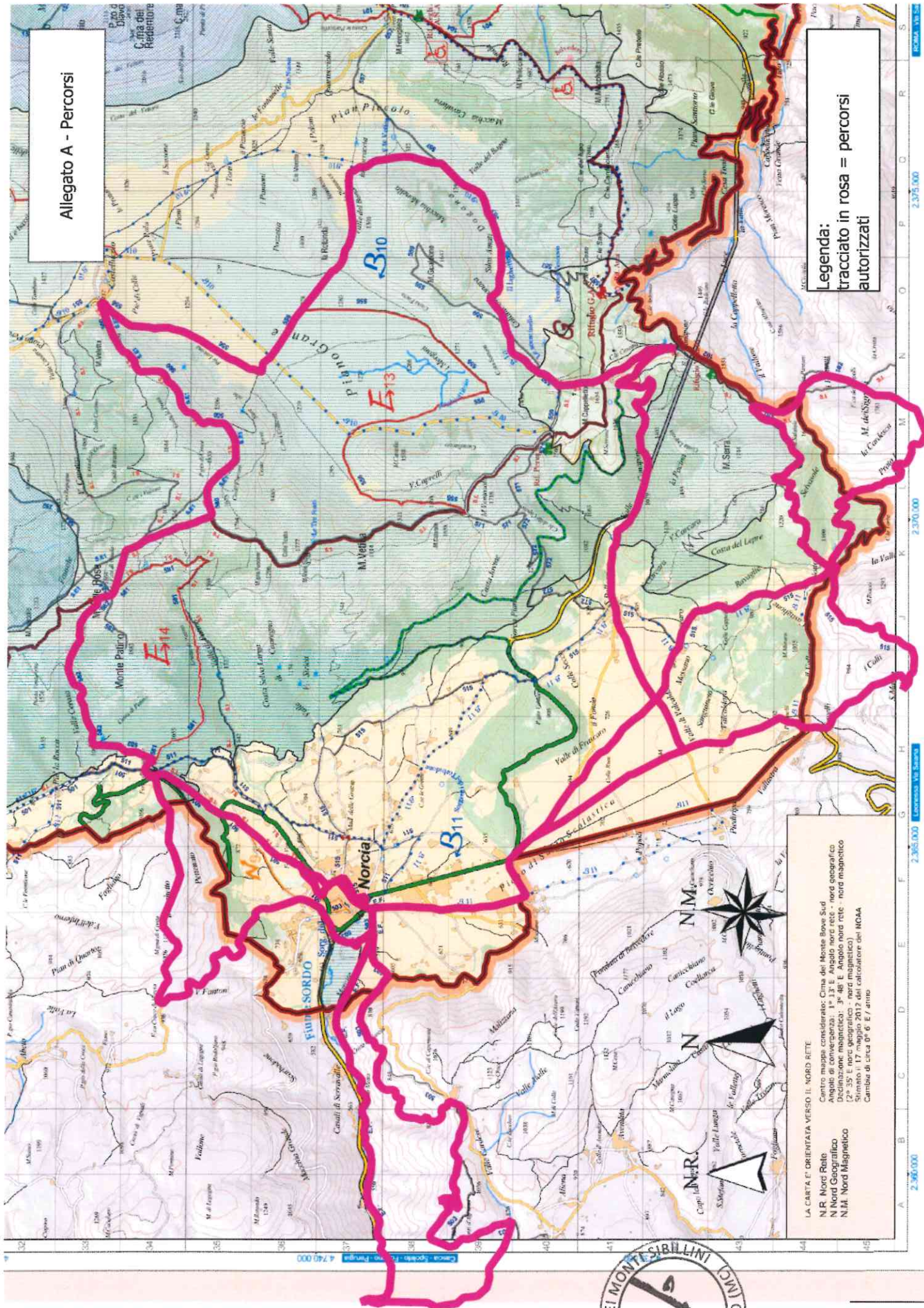


Il funzionario tecnico
Dott.ssa Antonella Corleto

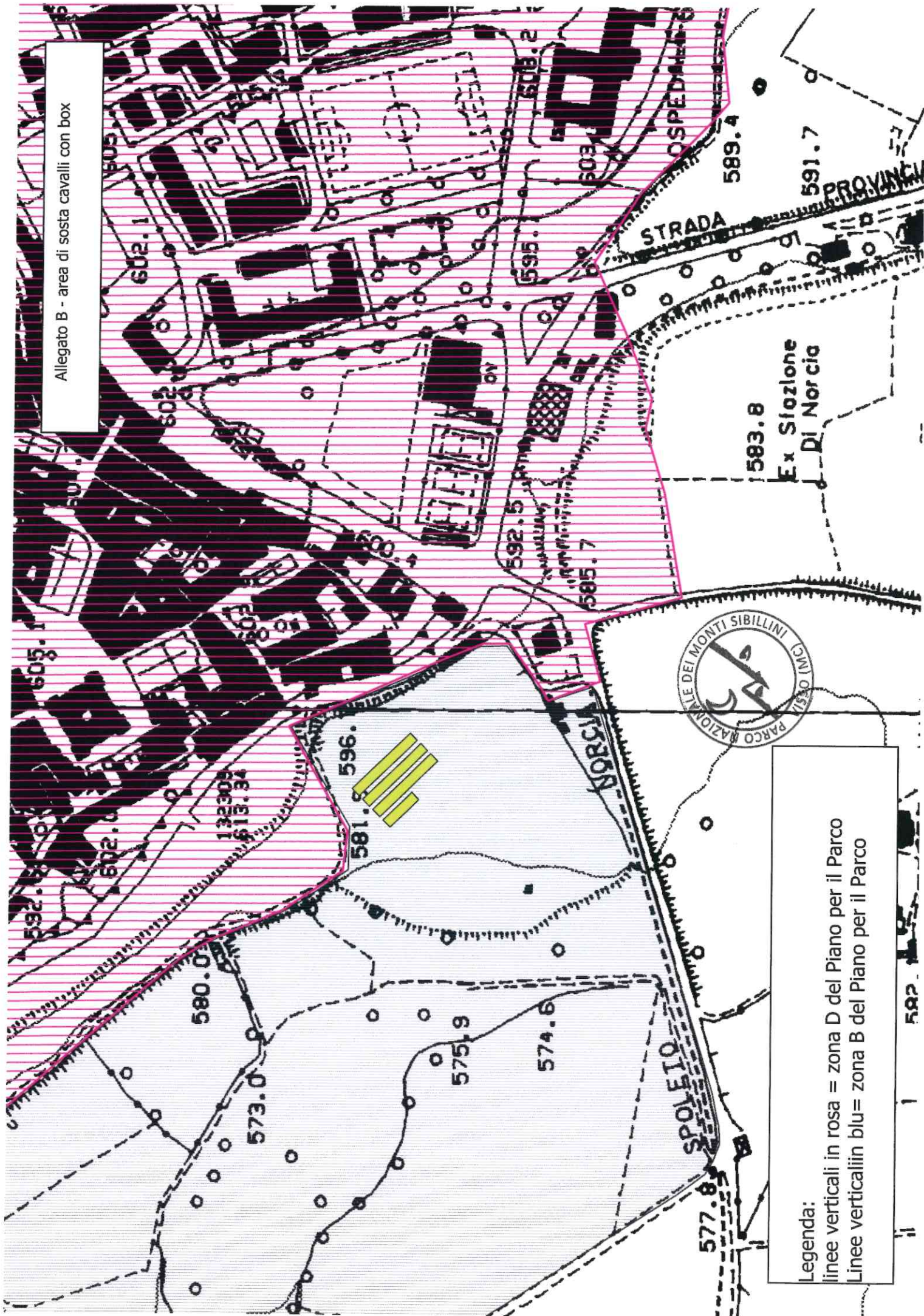
Allegato A - Percorsi

Legenda:
tracciato in rosa = percorsi
autorizzati

LA CARTA E' ORIENTATA VERSO IL NORD RETTE
Centro mappa considerato: Cima del Monte Rosa Sud
Angolo di convergenza: 1° 13' E. Angolo nord ret. - nord geografico
Declinazione magnetica: 3° 48' E. Angolo nord ret. - nord magnetico
(2° 35' E nord geografico - nord magnetico)
Stimato il 17 maggio 2012 dal calcolatore del NOAA
Cambio di circa 0° 6' E / anno



Allegato B - area di sosta cavalli con box



Legenda:
linee verticali in rosa = zona D del Piano per il Parco
Linee verticali in blu = zona B del Piano per il Parco

